ALLEGATO AL REGOLAMENTO COMUNALE DELLA PUBBLICITA' E DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Zonizzazione	Pag. 4
Art. 2 Classificazione dei mezzi pubblicitari	Pag. 4
Art. 3 Caratteristiche generali dei mezzi pubblicitari	Pag. 4
Art. 4 Limitazioni per motivi di viabilità	Pag. 5
Art. 5 Limitazioni per vincoli	Pag. 6
Art. 6 Convenzioni	Pag. 6
TITOLO II – IMPIANTI DESTINATI ALLE PUBBLICHE AF	FISSIONI
Art. 7 Impianti per le affissioni pubbliche e dirette, caratteristiche e	
materiali	Pag. 8
Art. 8 Criteri di individuazione degli spazi, collocazione degli	
impianti di affissione pubblica e affissione diretta da parte	
di privati	Pag. 8
TITOLO III – CARTELLI PUBBLICITARI	
Art. 9 Definizioni e dimensionamento	Pag. 10
Art.10 Norme tecniche per l'installazione	Pag. 10
Art.11 Cartelli pubblicitari installati fuori dal centro abitato e	
centro pianificato	Pag. 12
TITOLO IV – ALTRI MEZZI PUBBLICITARI	
Art.12 Definizione	Pag. 14
Art.13 Norme tecniche per l'installazione delle insegne di esercizio	Pag. 14
Art.14 Installazione di insegne e targhe nel centro storico	Pag. 15
Art.15 Insegne di esercizio fuori dal centro abitato e pianificato	Pag. 17
Art.16 Insegne e cartelli pubblicitari nelle stazioni di servizio	
carburanti ed annesse aree di parcheggio	Pag. 18
Art. 17 Preinsegne	Pag. 19
Art. 18 Segnaletica direzionale	Pag. 19
Art. 19 Targhe d'esercizio e pubblicitarie	Pag. 20
Art. 20 Bacheche – vetrine	Pag. 20
Art. 21 Tende pubblicitarie parasole	Pag. 21
Art. 22 Vetrofanie	Pag. 22
Art. 23 Cartelli vendesi/affittasi	Pag. 22
Art. 24 Totem	Pag. 23

Art. 25 Impianti pubblicitari a messaggio variabile	Pag. 23
Art. 26 Striscioni, Stendardi, Gonfaloni, Bandiere, Locandine	
e Volantini	Pag. 24
Art. 27 Mezzi pubblicitari sui cantieri edili	Pag. 25
Art. 28 Pubblicità su impianti di arredo urbano di servizio	Pag. 27
Art. 29 Targhe pubblicitarie in aree concesse in adozione	Pag. 30

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Zonizzazione

- 1. Al fine di disciplinare la distribuzione dei mezzi pubblicitari, il territorio comunale si considera suddiviso nelle seguenti zone:
- a) Centro storico, corrispondente alla zona territoriale omogenea A degli strumenti urbanistici vigenti, come perimetrata dal Piano Regolatore Generale e disciplinata dal Piano di Recupero;
- b) Centro abitato e centro pianificato (escluso il centro storico), rispettivamente delimitati con apposita deliberazione comunale ai sensi dell'art. 4 del Codice della Strada, dallo strumento urbanistico generale (P.R.G.) e dal P.R.T. del Consorzio Industriale di Frosinone;
- c) Aree esterne al centro storico, al centro abitato ed al centro pianificato, comprendenti le zone territoriali extraurbane.

Art. 2 Classificazione dei mezzi pubblicitari

- 1. I mezzi pubblicitari, così come definiti dall'art. 47 del Regolamento di Esecuzione ed attuazione del nuovo Codice della Strada e dall'art. 8 del regolamento, sono così classificati:
- a) Impianti destinati all'affissione pubblica o diretta;
- b) Cartelli pubblicitari;
- c) Altri mezzi di pubblicità e propaganda.

Art. 3 Caratteristiche generali dei mezzi pubblicitari

- 1. I mezzi pubblicitari devono essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiali consistenti, durevoli, sicuri e resistenti agli agenti atmosferici e le eventuali strutture di sostegno e di fondazione devono essere stabili, salde ed ancorate, anche con riferimento alla spinta del vento, sia nel complesso sia nei singoli elementi.
- 2. I manufatti devono essere rifiniti in ogni loro parte, anche non direttamente visibile e comunque mantenuti in perfetta efficienza.
- 3. Le strutture portanti devono assicurarne la conservazione per un lungo periodo;
- 4. I mezzi pubblicitari devono avere sagoma regolare, che in ogni caso non può essere quella di disco, triangolo od esagono, in modo da non generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale, specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni.

Occorre altresì evitare che il colore rosso utilizzato nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari costituisca sfondo di segnali stradali di pericolo, di precedenza e d'obbligo, limitandone la percettibilità. L'uso del colore rosso, deve essere limitato esclusivamente alla riproduzione di marchi depositati e non può comunque superare 1/5 dell'intera superficie del mezzo pubblicitario.

- 5. La collocazione dei mezzi pubblicitari deve rispettare i criteri di un corretto ed equilibrato inserimento, sia ambientale che architettonico, per tutte le tipologie previste dal piano.
- 6. Le vetrine apribili devono essere chiuse con vetro antinfortunistico di adeguati spessori e dotate di serratura;
- 7. Il sistema di illuminazione, a luce diretta, indiretta o riflessa, deve essere realizzato a regola d'arte, in conformità alle normative CEI e nel rispetto della specifica legislazione statale e regionale in materia (L.R. n. 23 del 13.4.2000 "Norme per la riduzione e per la prevenzione dell'inquinamento luminoso");
- 8. Devono essere osservate le norme di cui al D.M. 14/01/2008 (Nuove norme tecniche per le costruzioni) nonché quelle del regolamento della Regione Lazio n. 12/2012.
- 9. L'affissione di manifesti è consentita solamente sugli impianti permanenti destinati a tale scopo.

Art. 4 Limitazioni per motivi di viabilità

- 1. L'installazione dei mezzi pubblicitari deve consentire sempre la perfetta visibilità, nel senso di marcia, di semafori, incroci, segnali stradali di pericolo ed attraversamenti pedonali. In particolare, a norma dell'articolo 51, comma 3, del Codice della Strada è vietata l'installazione di mezzi pubblicitari:
- a) in corrispondenza di intersezioni;
- b) lungo le curve nell'area della corda interna tracciata tra i due punti di tangenza;
- c) in corrispondenza di cunette o dossi;
- d) sui cavalcavia o loro rampe, sui parapetti stradali, sui ponti e sottoponti non ferroviari, sui cavalcavia stradali e loro banchine;
- e) sulle banchine di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento o comunque in modo tale da pregiudicare la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale;
- f) sulla segnaletica stradale.
- 2. Su tutto il territorio comunale gli impianti posti sui marciapiedi devono sempre garantire uno spazio per il passaggio dei pedoni e delle persone diversamente abili.

Art. 5 Limitazioni per vincoli

- 1. In ossequio alla legislazione in materia di tutela e salvaguardia ambientale e paesaggistica, la realizzazione degli impianti di cui al regolamento è subordinata agli adempimenti imposti dalle specifiche norme di settore, con particolare riferimento al D. Lgs. n. 42/2004 ed al P.T.P.R. della Regione Lazio.
- 2. Nella fase istruttoria e/o procedimentale, l'ufficio comunale preposto valuterà la rispondenza del mezzo pubblicitario alle emergenze architettoniche ambientali che, seppure non vincolate ex L. n. 1089/1939, sono suscettibili di particolari misure di salvaguardia.
- 3. I mezzi pubblicitari di cui al regolamento, ove sussistano i presupposti di legge e regolamentari, sono subordinati all'acquisizione del titolo autorizzativo ai fini antisismici di cui all'art. 94 del DPR n. 380/2001.

Art. 6 Convenzioni

1. Il Comune può concedere a soggetti privati, previo espletamento di procedure ad evidenza pubblica e sottoscrizione di apposite convenzioni, la possibilità di collocare sul territorio comunale, su beni di proprietà comunale, su beni dati in godimento dal Comune, beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile comunale, appositi impianti pubblicitari, anche con valenza di pubblica utilità. Il Comune può altresì concedere l'utilizzo di impianti pubblicitari di proprietà comunale, ovvero lo sfruttamento ai fini pubblicitari di spazi risultanti dal Piano generale degli impianti.

TITOLO II – IMPIANTI DESTINATI ALLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 7

Impianti per le affissioni pubbliche e dirette, caratteristiche e materiali

- 1. E' ammessa unicamente l'installazione di impianti per le affissioni con le seguenti tipologie:
 - struttura per affissioni necrologiche; cm 200x152;
 - struttura per affissioni istituzionali-sociali-commerciali: cm 175x120, 210x200 e 200x140;
 - strutture per affissioni dirette: cm 100x140, 300x200, 400x200, 600x300.
- 2. Gli impianti previsti sono di nuova tipologia e sostituiranno gradualmente quelli esistenti. In particolare, dovranno essere completamente eliminate le affissioni eseguite sui muri sia direttamente che su lamiere o altri supporti piani completamente aderenti ai muri stessi.
- 3. Tutti gli impianti sono realizzati con struttura di sostegno in profilati metallici protetti dalla corrosione e verniciati, con procedimenti che assicurino assenza di manutenzione. I pannelli di supporto per i manifesti saranno realizzati con materiali protetti dalla corrosione o inossidabili (ferro, alluminio, acciaio e derivati plastici) e saranno fissati alla struttura con sistemi che ne rendano agevole la rimozione per esigenze di manutenzione o sostituzione.
- 4. Il comune o il concessionario ha l'obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei propri impianti nonché al loro adeguamento, anche numerico, alle disposizioni contenute nel regolamento e nel piano.
- 5. Tutti i manufatti di proprietà dell'Ente destinati alle pubbliche affissioni devono essere dotati di una targa contenente lo stemma del Comune di Sora, la tipologia ed il numero dell'impianto.

Art. 8

Criteri di individuazione degli spazi, collocazione degli impianti di affissione pubblica e affissione diretta da parte di privati

- 1. Le caratteristiche e le dimensioni dei manifesti determinano i criteri di massima da seguire per la collocazione degli stessi.
- 2. Di seguito si riportano le specifiche per ogni formato di manifesto:

Manifesti necrologici – Trattasi di manifesti funebri, il cui formato (cm 29,7x42) e contenuto determinano una fruizione molto ravvicinata e lenta, ubicati sull'intero territorio comunale.

Manifesti cm 70x100 e cm 100x140 – Sono realizzati in questo formato la maggior parte dei manifesti culturali, istituzionali e commerciali. La loro affissione dovrà avvenire sugli impianti a ciò destinati, dislocati sull'intero territorio comunale.

Manifesti cm 140x200 – Formato quasi esclusivamente commerciale, la cui affissione dovrà avvenire sugli impianti a ciò destinati, dislocati sull'intero territorio comunale. Manifesti di superficie complessiva di cm 600x300 formati da singoli manifesti di dimensione diversa – Formato prevalentemente per messaggi commerciali da installare su impianto con autonomo supporto nei tipi mono facciale o bifacciale. In considerazione dell'ingombro e del forte impatto visivo questi impianti devono essere dislocati preferibilmente lungo strade di scorrimento, nei parcheggi pubblici, in prossimità di centri commerciali o impianti sportivi e comunque su aree caratterizzate da ampie visuali libere.

TITOLO III – CARTELLI PUBBLICITARI

Art. 9 Definizioni e dimensionamento

- 1. Si intendono compresi nella definizione di cartelli pubblicitari i manufatti bidimensionali supportati da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, diversi da quelli destinati ad affissione pubblica e diretta e diversi dalle insegne d'esercizio. Quindi, sono compresi in questa definizione i mezzi sui quali il messaggio pubblicitario, prevalentemente di tipo commerciale, viene mantenuto per almeno trenta giorni.
- 2. I cartelli pubblicitari, da installarsi preferibilmente nei pressi degli insediamenti commerciali o direzionali e comunque non in zone agricole o in zone territoriali extraurbane, dovranno essere conformi alle caratteristiche e tipologie indicate nel piano e possono essere autorizzati, tenuto conto di quanto previsto nel successivo articolo 10, esclusivamente con le seguenti misure:
- cm 200 (base) x 150 (altezza)
- cm 100 (base) x 150 (altezza)
- cm 600 (base) x 300 (altezza)
- 3. I cartelli pubblicitari da installarsi sui fronti ciechi di edifici possono avere dimensioni fino a
- cm 1200 (base) x 600 (altezza)

Art. 10 Norme tecniche per l'installazione

- 1. E' consentita su suolo pubblico e privato, nel centro abitato e nel centro pianificato, ad esclusione del centro storico, l'installazione di cartelli pubblicitari permanenti ed affissionali anche a più pali, strutture destinate a supportare spazi finalizzati alla diffusione di messaggi istituzionali, sociali e commerciali. I cartelli devono essere fissati al suolo con idonei ancoraggi, nel rispetto di quanto previsto dal precedente art. 3 e dovranno essere costruiti con materiali non deperibili e esistenti agli agenti atmosferici. Le loro strutture dovranno essere realizzate con telai rigidi con pannelli in lamiera, vetroresina, PVC o tessuto spalmato in PVC e cornice di finitura e non potranno avere dimensioni superiori ai mq. 72.
- 2. L'installazione dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti condizioni:
- a) a mt 2 minimo dal limite della pavimentazione stradale (zanella e banchina escluse);
- b) a mt 20 prima e mt. 15 dopo tutte le intersezioni stradali;

- c) a mt 2,20 minimo di altezza con il punto più basso del cartello dal piano del marciapiede e a mt. 4,70 dal piano della banchina o sede stradale in caso di strade senza marciapiede;
- d) a mt 20 dai segnali stradali e dai semafori e a mt 15 dopo i semafori e segnali stradali:
- e) a mt 10 da altri cartelli e mezzi pubblicitari;
- f) i cartelli con dimensioni mt 6x3 devono essere posizionati parallelamente al senso di marcia degli autoveicoli, aventi gli impianti sportivi e stazioni ferroviarie, con esclusione degli edifici di rilevanza storica e di culto, ospedali, scuole;
- g) nelle intersezioni a rotatoria i cartelli o targhe mono facciali con dimensioni massime di cm 65x45 devono essere posizionati parallelamente al senso di marcia degli autoveicoli, seguendo il senso rotatorio in numero massimo di 10, proporzionalmente alla superficie della rotatoria, in deroga alle distanze di cui alla precedente lettera e);
- 3. Le distanze di cui alle lettere b) e d) sono ridotte di un terzo se i mezzi pubblicitari sono posti parallelamente al senso di marcia dei veicoli e installati per tutta la loro superficie in aderenza a fabbricati e recinzioni esistenti.
- 4. I mezzi pubblicitari non dovranno in ogni caso ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.
- 5. I cartelli ed altri mezzi pubblicitari mono facciali potranno essere collocati in aderenza a fabbricati, a recinzioni o in allineamento con alberi di alto fusto, lampioni della pubblica illuminazione, pali e tralicci dell'Enel, della Telecom, etc. a norma dell'art. 51 comma 2, del Regolamento di Esecuzione del C.d.S, modificato dal D.P.R. n. 610 del 16/09/96. Essi dovranno essere comunque collocati all'interno di guardrail, se esistenti e dovranno rispettare una distanza minima non inferiore a mt 2 dal limite della pavimentazione stradale (zanella e banchine escluse).
- 6. L'installazione di cartelli pubblicitari sui fronti ciechi di edifici è consentita su tutto il territorio comunale, ad esclusione del centro storico, nel rispetto di quanto previsto dal precedente art. 3 e dovrà avvenire in aderenza a pareti di edifici. Essi dovranno essere realizzati con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici, nel rispetto delle seguenti condizioni:
- sagoma rettangolare/quadrata;
- superficie non superiore a mq 72;
- profondità non superiore a cm 40.
- 7. Ogni impianto, dovrà essere dotato di targhetta o cimasa riportante la denominazione della proprietà del manufatto e gli estremi dell'autorizzazione (numero e data), nonché del QR CODE rilasciato dall'Ente.

Cartelli pubblicitari installati fuori dal centro abitato e centro pianificato

- 1. Fuori dal centro abitato, su suolo pubblico e privato, a norma del C.d.S., è consentita l'installazione di cartelli mono e bifacciali ed altri mezzi pubblicitari le cui dimensioni non siano superiori a mq 6 per ogni facciata e benché fissati al suolo con idonei ancoraggi nel rispetto di quanto previsto dal precedente art. 3.
- 2. Il posizionamento di cartelli pubblicitari fuori dal centro abitato, salvo i casi specifici previsti ai successivi commi, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, è autorizzato ed effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime:
- a) 3 m dal limite della carreggiata;
- b) 100 m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari;
- c) 250 m prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
- d) 150 m dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
- e) 150 m prima dei segnali di indicazione;
- f) 100 m dopo i segnali di indicazione;
- g) 100 m dal punto di tangenza delle curve come definite all'articolo 3, comma 1, punto 20), del codice;
- h) 250 m prima delle intersezioni;
- i) 100 m dopo le intersezioni;
- 1) 200 m dagli imbocchi delle gallerie.

Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. Nel caso in cui, lateralmente alla sede stradale e in corrispondenza del luogo in cui viene chiesto il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari, già esistano a distanza inferiore a 3 m dalla carreggiata, costruzioni fisse, muri, filari di alberi, di altezza non inferiore a 3 m, è ammesso il posizionamento stesso in allineamento con la costruzione fissa, con il muro e con i tronchi degli alberi. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono, in ogni caso, ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.

- 3. Il posizionamento dei cartelli pubblicitari fuori dal centro abitato, lungo o in prossimità delle strade ove ne è consentita l'installazione, è comunque vietato:
- a) sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue;
- b) in corrispondenza delle intersezioni;
- c) lungo le curve come definite all'articolo 3, comma 1, punto 20), del C.d.S. e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
- d) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45 gradi;
- e) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati;
- f) sui ponti e sottoponti non ferroviari;
- g) sui cavalcavia stradali e loro rampe;

- h) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento.
- 4. Le norme di cui al comma 2 e quelle di cui al comma 3, lettera c), non si applicano per le insegne di esercizio, a condizione che le stesse siano collocate in aderenza ai fabbricati esistenti e parallelamente al senso di marcia dei veicoli, sempreché siano rispettate le disposizioni dell'articolo 23, comma 1, del C.d.S.
- 5. Fuori dal centro abitato è vietata la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, aventi un periodo di variabilità inferiore a cinque minuti, in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli.

TITOLO IV – ALTRI MEZZI PUBBLICITARI

Art. 12 Definizione

- 1. Sono definiti altri mezzi pubblicitari gli impianti non compresi tra quelli delle pubbliche affissioni, delle affissioni dirette e dei cartelli pubblicitari, quali:
- insegne
- preinsegne;
- segnaletica direzionale
- targhe di esercizio e pubblicitarie;
- bacheche vetrine;
- tende parasole;
- vetrofanie;
- cartelli vendesi/affittasi;
- totem;
- impianti a messaggio variabile;
- striscioni, stendardi, gonfaloni, bandiere, locandine e volantini;
- gigantografie su ponteggi;
- impianti di arredo urbano di servizio.
- 2. La superficie degli altri mezzi pubblicitari rimane esclusa dai limiti quantitativi e dai criteri tipologici indicati nel regolamento e nel piano.

Art. 13 Norme tecniche per l'installazione delle insegne di esercizio

- 1. E' consentita nel centro abitato e nel centro pianificato, ad esclusione del centro storico, l'installazione di insegne di esercizio mono e bifacciali, elementi bidimensionali, realizzate in materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.
- 2. Le insegne bifacciali dovranno essere fissate su apposita struttura vincolata al suolo o sulla facciata dell'edificio ove è situata l'attività, nel rispetto di quanto previsto dal precedente art. 3, avanti l'attività commerciale, artigianale, professionale o nelle adiacenti pertinenze. Esse dovranno essere realizzate con telai rigidi e materiali non deperibili confacenti allo scopo e potranno essere completate da impianto di illuminazione diretto o indiretto.
- 3. Per le insegne fissate su apposita struttura vincolata al suolo, ovvero poste a bandiera, anche se ancorate alla facciata dell'edificio, valgono le seguenti condizioni: a) a mt 2 minimo dal limite della pavimentazione stradale (zanella e banchine escluse):

- b) a mt 2,50 di altezza minima con il punto più basso delle insegne dal piano del marciapiede;
- c) a mt 5,10 di altezza minima con il punto più basso delle insegne se aggettano su strada priva di marciapiedi o a sbalzo sulla sede stradale;
- d) a mt 10 prima dei segnali stradali di pericolo, dei semafori e dalle intersezioni stradali e rotatorie ad eccezione per le insegne installate in adiacenza ai fabbricati;
- e) a mt 5 dopo i segnali stradali di pericolo, dai semafori e dalle intersezioni stradali e rotatorie;
- f) nel centro abitato e nel centro pianificato le insegne di esercizio che aggettano sulla sede stradale non possono superare complessivamente 5 mq di superficie.
- 4. Le insegne frontali, di norma, devono essere installate nei vani compresi tra gli stipiti e l'architrave. È possibile realizzare impianti unitari sopra i vani di apertura che interessino le porzioni di facciata corrispondenti ai locali dell'attività. Devono avere una profondità massima di cm 15 rispetto al filo della parete del fabbricato.
- 5. Per le insegne ed altri mezzi pubblicitari da installarsi all'esterno dei centri commerciali dovrà essere presentato un apposito piano-progetto delle insegne riguardanti tutto il complesso. Le insegne dovranno essere posizionate nelle sedi dell'attività a cui si riferiscono escludendo le altri parti comuni del centro stesso, salvo specifico atto di assenso da parte di tutti gli aventi diritto. Nei centri di cui trattasi potranno essere autorizzate una o più piantane porta insegne contenenti manufatti pubblicitari inerenti le attività del centro. La richiesta dovrà essere presentata dall'amministratore del centro.
- 6. Nel centro storico si applicano le disposizioni del Piano di Recupero del Centro Storico.
- 7. Ogni insegna dovrà essere dotata di targhetta o cimasa riportante gli estremi dell'autorizzazione (numero e data), nonché di QRCODE rilasciato dall'Ente.

Art. 14 Installazione di insegne e targhe nel centro storico

- 1. Fatto salvo quanto disposto dai seguenti commi, nel centro storico si fa esclusivo riferimento alle norme del Piano di Recupero dell'Antico Nucleo Abitato.
- 2. In deroga a quanto stabilito dalle suddette norme, per le sole attività situate ai piani terra, è consentita l'installazione di insegne di esercizio a bandiera del tipo aggettante su strada e su marciapiede alle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - l'impianto dovrà essere costituito da una struttura di sostegno e da un pannello riportante la scritta in caratteri alfanumerici, eventualmente completata da simboli o dal marchio dell'attività;
 - la struttura di sostegno dovrà essere realizzata in ferro battuto, opportunamente ancorata alla parete dell'edificio senza interessare in alcun modo elementi

decorativi della facciata (portali, lesene, stucchi, modanature, inserti in pietra da taglio, cornici ecc.); il pannello potrà essere realizzato esclusivamente in ferro, ottone o rame;

- è fatto divieto di installare l'insegna su balconi, balaustre, ringhiere, vani porta, luci ed affacci dell'edificio;
- la struttura di sostegno dovrà essere opportunamente trattata e verniciata con colori nella tonalità del ferro antichizzato; il pannello dovrà essere verniciato con un fondo nella gamma del nero, grigio, ferro antichizzato, rame ed ottone; i caratteri alfanumerici, i simboli o il marchio dell'attività dovranno essere ricompresi all'interno del pannello senza alcun debordamento;
- è fatto divieto di utilizzare qualsiasi sistema di illuminazione diretta;
- l'insegna dovrà essere collocata in corrispondenza dei locali dell'attività;
- al fine di garantire il rispetto dei parametri tipologici e dimensionali, previa acquisizione di specifico atto autorizzativo da parte del proprietario o dell'avente causa, è consentita l'installazione in corrispondenza dell'unità immobiliare soprastante i locali ove si esercita l'attività;

DIMENSIONI e TIPOLOGIA

- A. insegne aggettanti su strade con marciapiede:
 - > pannello di forma regolare di dimensioni massime pari a m² 0,20 con il lato lungo orientato orizzontalmente;
 - ➤ aggetto massimo dell'impianto, misurato dal filo della parete del fabbricato, non superiore a cm 80;
 - > altezza minima dal marciapiede mt 2,70 (bordo inferiore);
- B. insegne aggettanti su strade prive di marciapiede:
 - > pannello di forma regolare di dimensioni massime pari a m² 0,15 con il lato lungo orientato orizzontalmente;
 - ➤ aggetto massimo dell'impianto, misurato dal filo della parete del fabbricato, non superiore a cm 60;
 - ➤ altezza minima dal suolo mt 4,50 (bordo inferiore); potranno essere consentite eventuali deroghe solo ed esclusivamente per strade non carrabili, ovvero intercluse al traffico veicolare, previo parere del Corpo di Polizia Municipale.
- 3. Fermo restando quanto disciplinato dalle Norme del citato Piano di Recupero, in Borgo San Rocco, Via Cittadella e Via Branca (dall'incrocio con Via Fosca fino a P.za G. Venditti) ivi compresi i vicoli che intersecano ambo i lati di detto tratto di strada, fino a Lungoliri Rosati (escluso) e P.za San Silvestro, vicoli limitrofi

inclusi, le insegne d'esercizio dovranno essere realizzate solo ed esclusivamente in ferro con finitura esterna colore grigio micaceo opaco. I caratteri alfanumerici, dovranno essere del tipo a rilievo o verniciato. Per le insegne aggettanti su strada la struttura di sostegno dovrà essere verniciata con colori nella tonalità del ferro micaceo opaco.

Eventuali simboli o marchi dell'attività, se realizzati con colori diversi da quelli indicati, dovranno rispettare le seguenti limitazioni:

- insegne su edificio: non potranno superare il 30% della superficie dell'insegna;
- insegne aggettanti su strada: non potranno superare il 20% della superficie di ogni singola facciata dell'insegna.
- 4. Per ulteriori specifiche illustrative si rimanda all'abaco esplicativo.

Art. 15 Insegne di esercizio fuori dal centro abitato e pianificato

- 1. E' consentita fuori del centro abitato su suolo pubblico e privato a norma del C.d.S., nel rispetto di quanto previsto dal precedente art. 3, l'installazione di insegne di esercizio mono e bifacciali su uno o più pali avanti l'attività commerciale, artigianale, industriale e professionale o nelle adiacenti pertinenze, benché fissate al suolo con idoneo ancoraggio e nel rispetto delle seguenti condizioni:
- a) mt. 3 dalla delimitazione della carreggiata;
- b) mt. 100 dalle insegne ed altri cartelli o mezzi pubblicitari;
- c) mt. 250 prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
- d) mt. 150 dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
- e) mt. 150 prima dei segnali di indicazione;
- f) mt. 100 dopo i segnali di indicazione;
- g) mt. 100 dal punto di tangenza delle curve;
- h) mt. 250 prima delle intersezioni;
- i) mt. 100 dopo le intersezioni;
- j) mt. 200 dagli imbocchi delle gallerie;
- 2. Non è consentita l'installazione di insegne fuori dal centro abitato nei seguenti punti:
- a) in corrispondenza delle intersezioni;
- b) lungo le curve e su tutta l'area compresa tra la curva e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
- c) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi;
- d) sui parapetti stradali;
- e) sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento;

- 3. Le norme di cui al comma 1 e quelle di cui al comma 2 limitatamente al posizionamento in curva, non verranno applicate per le insegne, cartelli e altri mezzi pubblicitari mono facciali collocati parallelamente al senso di marcia dei veicoli ed in aderenza a fabbricati, muri, filari di alberi, pali e tralicci etc. i quali dovranno essere comunque collocati all'interno di guardrail, se esistenti e dovranno rispettare una distanza non inferiore a mt 3 dal limite della pavimentazione stradale (zanella e banchine escluse).
- 4. Ogni insegna dovrà essere dotata di targhetta o cimasa contenente gli estremi dell'autorizzazione (numero e data), nonché di QRCODE rilasciato dall'Ente.
- 5. La collocazione di insegne di esercizio nell'ambito e in prossimità dei luoghi di cui all'articolo 23, comma 3, del codice, è subordinata, oltre che all'autorizzazione di cui all'articolo 23, comma 4, del codice, al nulla osta rilasciato dal competente organo di tutela.

Art. 16

Insegne e cartelli pubblicitari nelle stazioni di servizio carburanti ed annesse aree di parcheggio

- 1. E' consentita su tutto il territorio comunale l'installazione di insegne e cartelli nelle stazioni di servizio carburanti e nelle annesse aree di parcheggio nel rispetto delle seguenti condizioni:
- a) sulle strade del centro abitato e del centro pianificato, la superficie complessiva di insegne e cartelli non potrà superare il 5% delle aree occupate dalle stazioni stesse;
- b) nelle aree di parcheggio annesse alle stazioni è ammessa la collocazione, oltre a quelli di cui alla precedente lettera a), di altri mezzi pubblicitari abbinati, entro il limite di mq 3 per ciascun servizio prestato.
- 2. Fuori dal centro abitato e dal centro pianificato potrà essere autorizzata la collocazione, per ogni senso di marcia, di una sola insegna o cartello pubblicitario mono o bifacciale, della superficie massima di mq 6 per ciascuna facciata, ad una distanza minima di mt 10 da tutte le altre insegne e cartelli. Potrà, altresì essere autorizzata la collocazione di altri mezzi pubblicitari abbinati, della superficie massima complessiva di mq 3.
- 3. Sia nel centro abitato che fuori, le insegne pubblicitarie potranno essere posizionate anche perpendicolarmente al senso di marcia dei veicoli a non meno di mt 2 dal limite della pavimentazione stradale (zanella e banchina escluse), purché ricadenti internamente all'area di servizio.
- 4. Ogni impianto dovrà essere dotato di targhetta o cimasa riportante la denominazione della proprietà del manufatto e gli estremi dell'autorizzazione (numero e data), nonché di QRCODE rilasciato dall'Ente.

Art. 17 Preinsegne

- 1. E' definita preinsegna una scritta in caratteri alfanumerici completata da freccia di orientamento ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, supportato da una idonea struttura di sostegno, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della stessa e, comunque, nel raggio di 5 Km. Non può essere luminosa né per luce propria né per luce indiretta.
- 2. Fuori dai centri abitati, ad una distanza, prima delle intersezioni, non superiore a 500 m, è ammesso il posizionamento di preinsegne in deroga alle distanze minime stabilite dal precedente art. 15 comma 2, lettere b), c), d), e), f) ed h). In tal caso, le preinsegne possono essere posizionate ad una distanza minima prima dei segnali stradali pari allo spazio di avvistamento previsto per essi e, dopo i segnali stradali, pari al 50% dello stesso spazio. Rispetto agli altri cartelli o mezzi pubblicitari è rispettata una distanza minima di 100 m.
- 3. Le preinsegne devono avere forma rettangolare e dimensioni di cm 125x25.
- 4. E' ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di sei preinsegne per ogni senso di marcia a condizione che le stesse costituiscano oggetto di un'unica autorizzazione.

Art. 18 Segnaletica direzionale

- 1. E' consentita su tutto il territorio comunale, escluso il centro storico, nel rispetto di quanto indicato all'art. 6, l'installazione di segnaletica direzionale per l'indicazione delle attività a carattere commerciale, artigianale, industriale e alberghiera/turistica, a norma dell'art. 134 del Regolamento di Esecuzione del C.d.S. e comunque di interesse pubblico, per garantire una maggiore fluidità della circolazione veicolare e pedonale nel rispetto delle seguenti condizioni:
- a) le frecce direzionali, anche di aziende diverse, dovranno essere raggruppate in impianti unitari, i quali potranno essere mono o bifacciali, non potranno avere più di sei segnali per facciata con dimensioni, per ogni singolo segnale, pari a cm 125 x 25;
- b) potranno essere installate anche nelle intersezioni stradali a fianco alla segnaletica verticale pubblica, in quanto equiparata ad essa;
- c) fuori dal centro abitato e centro pianificato gli impianti unitari di frecce direzionali non potranno avere più di sei segnali per facciata e dovranno rispettare le norme del C.d.S.
- 2. Ogni impianto dovrà essere dotato di targhetta o cimasa riportante la denominazione della proprietà dei manufatti e gli estremi dell'autorizzazione (numero e data), nonché di QRCODE rilasciato dall'Ente.

Art. 19

Targhe d'esercizio e pubblicitarie

- 1. La collocazione su pareti di fabbricati di targhe d'esercizio e pubblicitarie è consentita in tutto il territorio comunale in aderenza ad esse, a lato dell'ingresso dell'edificio o dell'attività artigianale e professionale, nel rispetto delle seguenti condizioni:
- a) la dimensione massima della targa è stabilita in cm. 50 di base, cm. 30 di altezza e cm. 8 di profondità, con caratteristiche idonee di inserimento per colori e materiali, in funzione delle caratteristiche del fabbricato;
- b) l'apposizione di targhe relative ad attività artigianali e professionali è assoggettata alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA);
- c) in presenza di più targhe dovrà essere richiesta l'autorizzazione per l'apposizione di un unico manufatto che le possa contenere, di dimensioni massime di cm. 60 di base, cm. 150 di altezza e cm. 8 di profondità.
- 2. Per le targhe relative a professioni medico/sanitarie, case di cura, ambulatori specialistici e simili, si applica altresì quanto disciplinato dal Ministero della Sanità con Decreto n. 657 del 16/09/1994. Alla richiesta di autorizzazione di dette targhe, dovrà essere allegata copia dell'autorizzazione rilasciata dall'Albo Professionale o dall'Ente Regionale competente in materia.
- 3. L'adeguamento delle caratteristiche estetiche di dette targhe, se già autorizzate, non comporta richiesta di nuova autorizzazione.

Art. 20 Bacheche – vetrine

- 1. E' consentita su tutto il territorio comunale l'installazione di bacheche e vetrine per divulgare informazioni di pubblica utilità.
- 2. Fermo restando il divieto di pubblicizzare qualsiasi messaggio a contenuto commerciale o a scopo di lucro, attraverso detti impianti è possibile diffondere:
 - comunicati ed avvisi connessi all'attività istituzionale del comune o di altri enti pubblici;
 - annunci di manifestazioni di qualsiasi genere che il comune o altro ente organizza in proprio o in collaborazione con altri soggetti;
 - annunci di manifestazioni ed iniziative con finalità sociali per la promozione culturale, per il volontariato sociale e a divulgazione di ogni altra iniziativa finalizzata alla tutela ed alla valorizzazione del territorio;
 - ogni altro messaggio di pubblica utilità da parte di gestori di servizi pubblici operanti sul territorio.
- 3. L'installazione è consentita su suolo pubblico e privato in aderenza alle pareti di fabbricati e manufatti edilizi situati su strade munite di marciapiede a condizione che

non intralcino il traffico veicolare ed il flusso pedonale e nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) l'impianto dovrà avere una superficie massima di mq 1 ed una profondità di cm 10. Avere forma quadrata o rettangolare e, nel caso di sporto dal muro, avere spigoli arrotondati. L'altezza minima dal suolo non può essere inferiore a mt 1,30;
- b) lo sporto delle bacheche o delle vetrine, misurato dal muro, deve avere le seguenti dimensioni:
- per i marciapiedi aventi una larghezza compresa tra mt 0 e mt 2, è ammesso il posizionamento di bacheche o vetrine solo internamente al muro dell'immobile, senza alcuna sporgenza dal filo della parete;
- per i marciapiedi aventi una larghezza superiore a mt 2, le bacheche e vetrine potranno sporgere sul marciapiede per una profondità massima di cm 10, misurata dal nudo muro;
- c) gli impianti potranno essere realizzati, in materiali metallici e vetro, di colore e tipologia adeguati al contesto edilizio-urbanistico circostante e in armonia con la partizione prospettica dell'edificio, senza interrompere e/o sovrapporsi agli elementi caratteristici e di partizione del prospetto (cornici, stucchi, lesene, portali, ecc.);
- d) per gli edifici sottoposti a tutela ambientale, paesaggistica, storica e monumentale, dovranno osservarsi le specifiche disposizioni di legge e regolamentari.
- 3. Ogni impianto dovrà essere dotato di targhetta o cimasa riportante la denominazione della proprietà dei manufatti e gli estremi dell'autorizzazione (numero e data), nonché di QRCODE rilasciato dall'Ente.

Art. 21 Tende pubblicitarie parasole

- 1. Per tende pubblicitarie si intendono manufatti mobili o semimobili in tessuto o in materiali assimilabili posti esternamente a protezione di vetrine o ingressi, con tipologia a sbalzo o appoggiata, fissa o ritraibile. Sulle tende è ammessa soltanto l'apposizione di insegne realizzate con tecniche pittoriche o per riporto di materiale tessile o simile bidimensionale, comunque non con soluzioni rigide e tridimensionali. Tali manufatti devono rispettare i criteri di corretto inserimento nell'ambiente con particolare riguardo all'edificio interessato. Tecniche e materiali impiegati devono soddisfare requisiti di decoro, durabilità, resistenza alle sollecitazioni e sicurezza.
- 2. E' consentita su tutto il territorio comunale, per finalità pubblicitarie, nel rispetto di quanto previsto dal precedente art. 3, l'installazione di tende da sole, tendoni e simili, sopra l'ingresso di attività commerciali e di pubblici esercizi in genere, sui balconi e finestre di fabbricati, nel rispetto delle seguenti condizioni:
- a) le tende a sbalzo a protezione di mostre, vetrine ed accessi pedonali possono essere installate solo su proprietà privata o su strade munite di marciapiede, purché sia rispettata un'altezza minima dalla quota del marciapiede di mt 2,20 e a condizione

che ciò non arrechi disturbo alla visibilità. Le tende devono avere un aggetto verso l'esterno non inferiore a cm 50 e non superiore a mt 2,00; in ogni caso dovranno rispettare una distanza minima non inferiore a mt 1 dal limite della pavimentazione stradale (zanella e banchina escluse);

- b) potranno essere installate tende a calotta solo in caso di apertura del vano porta ad arco:
- c) sono ammessi i tessuti di qualsiasi composizione, inclusi quelli in fibra sintetica, plastificata o spalmata con PVC, ma da preferirsi sono i tessuti in fibre acriliche o di poliestere;
- d) sono ammessi profili in acciaio, ferro, alluminio o legno nei colori che rispettano le esigenze di armonia ed unitarietà con gli edifici.
- 3. Per quanto non diversamente specificato valgono le disposizioni generali previste per la collocazione di insegne.
- 4. L'apposizione di tende parasole è assoggettata alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).
- 5. All'interno del centro storico si applicano le specifiche norme del Piano di Recupero.

Art. 22 Vetrofanie

- 1. Per vetrofania si intende la riproduzione su superfici vetrate con pellicole adesive di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari e/o propagandistici.
- 2. L'apposizione di vetrofanie è consentita solo se attinente all'attività esercitata. In ogni caso, devono essere collocate all'interno delle vetrine ubicate ai piani terra o nelle aperture poste al piano superiore aperte su percorsi o piazze, solo se costituiscono pertinenza di attività prive di vetrina al piano terra.
- 3. All'interno del centro storico si applicano le specifiche norme del Piano di Recupero.

Art. 23 Cartelli vendesi/affittasi

- 1. L'esposizione dei cartelli vendesi/affittasi è soggetta alle seguenti prescrizioni e limitazioni:
- a) se si espone un solo cartello direttamente sull'immobile, sulla facciata, sul balcone, sulla recinzione o sul cancello non è necessario chiedere alcuna autorizzazione, ne sostenere alcuna spesa sempreché le dimensioni dello stesso non superino 650 cmq.;
- b) nel caso in cui il cartello superi la superficie sopra indicata o che ne vengano apposti più di uno o che non venga collocato direttamente sugli spazi sopra indicati,

ma solo ed esclusivamente su spazi privati, è invece necessario pagare l'imposta sulla pubblicità.

Art. 24 Totem

- 1. E' consentita nel centro abitato e pianificato, ad eccezione del centro storico, su suolo pubblico e privato l'installazione di totem, elementi tridimensionali e multi facciali, vincolati al suolo con idonei ancoraggi, nel rispetto di quanto previsto dal precedente art. 3, finalizzati alla diffusione dei messaggi pubblicitari. Essi dovranno essere realizzati con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici e caratterizzati da telai interni in ferro o acciaio, da superfici con dibond (pannelli o lastre compositi in alluminio), plexiglass, vetroresina etc. e da cornici di finitura e potranno essere completati da impianto di illuminazione diretto o indiretto, nel rispetto delle seguenti condizioni:
- a) sui marciapiedi con larghezza superiore a mt 3,00 e comunque ad una distanza minima di mt 2,00 dal limite della pavimentazione stradale (zanella e banchina escluse);
- b) ad una distanza di mt 5,00 minimo dai balconi e dalle facciate di edifici in genere;
- c) a mt 20 di distanza da altri impianti pubblicitari;
- d) a mt 20 prima e dopo le intersezioni stradali;
- e) a mt 20 prima e dopo i segnali stradali;
- f) l'altezza degli impianti non potrà essere superiore a mt 4,00 dal marciapiede e dal suolo in genere;
- g) la profondità degli impianti non potrà essere superiore a cm 70;
- h) l'installazione fuori del centro abitato è consentita a norma del C.d.S.;
- i) ogni impianto dovrà essere dotato di targhetta o cimasa riportante la denominazione della proprietà del manufatto e gli estremi dell'autorizzazione (numero e data), nonché di QRCODE rilasciato dall'Ente;
- j) non è consentita l'installazione di totem sulle rotatorie ed isole di traffico;
- k) è vietata l'istallazione di totem nelle seguenti strade: via Napoli, via Lungoliri Simoncelli, ecc.

Art. 25 Impianti pubblicitari a messaggio variabile

1. E' consentita, nel centro abitato e pianificato, ad eccezione del centro storico, su suolo pubblico e privato, nel rispetto di quanto previsto dal precedente art. 3, l'installazione di impianti a messaggio variabile, elementi assimilabili ad un cartello o insegna luminosa per caratteristiche strutturali e formali, idonei all'esposizione di messaggi pubblicitari variabili (prismi rotanti, diodi luminosi, video spot o altro). Essi potranno essere anche luminosi o illuminati e dovranno essere realizzati con

materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) le installazioni, oltre che in aree pubbliche e private, potranno essere effettuate anche negli impianti sportivi comunali e privati, sui solai dei palazzi e capannoni, benché rigidamente fissati su di essi con idonei ancoraggi;
- b) la profondità degli impianti non può essere superiore a cm 40.
- 2. Non è consentita l'installazione di impianti a messaggio variabile aventi un periodo di variabilità inferiore a cinque minuti, in posizione trasversale al senso di marcia degli autoveicoli.
- 3. Ogni impianto dovrà essere dotato di targhetta o cimasa riportante la denominazione della proprietà del manufatto e gli estremi dell'autorizzazione (numero e data), nonché di QRCODE rilasciato dall'Ente.
- 4. All'interno del centro storico si applicano le specifiche norme del Piano di Recupero.

Art. 26 Striscioni, Stendardi, Gonfaloni, Bandiere, Locandine e Volantini

- 1. E' consentita su tutto il territorio comunale, fatta eccezione per il centro storico, su suolo pubblico e privato, nel rispetto di quanto previsto dal precedente art. 3, l'installazione temporanea di striscioni, stendardi, gonfaloni, bandiere e locandine, elementi bidimensionali realizzati in materiale di qualsiasi natura, privi di rigidezza, mancanti di superfici di appoggio o comunque non aderenti alle stesse, finalizzati alla promozione pubblicitaria, nel rispetto delle seguenti condizioni:
- a) a mt 10 prima dei segnali di pericolo, di prescrizione e di indicazione;
- b) a mt 5 dopo i segnali di pericolo, di prescrizione e di indicazione;
- c) a mt 10 prima e dopo le intersezioni stradali;
- d) la superficie di ciascuna facciata dello stendardo, del gonfalone e della bandiera non deve superare mq. 1,40;
- e) la superficie della locandina (che può essere esclusivamente mono facciale) non deve superare mq. 0,96.
- 2. All'interno del centro storico, esclusivamente in occasione di manifestazioni culturali, politiche, economiche o attinenti allo sviluppo economico del territorio comunale, sportive, congressuali, espositive, convegnistiche, spettacolari e simili, può essere autorizzata l'installazione dei mezzi pubblicitari di cui trattasi, con caratteristiche di provvisorietà, con le prescrizioni e limitazioni di seguito indicate:
- a) i gonfaloni, stendardi e bandiere non dovranno avere dimensioni superiori a mq 1,40 per ciascun lato;
- b) sia i gonfaloni che eventuali striscioni, stendardi e bandiere potranno essere esposti limitatamente al periodo di svolgimento della manifestazione, nonché alla settimana precedente ed alle ventiquattrore successive, trascorse le quali i mezzi pubblicitari

sopra elencati devono essere rimossi a cura del soggetto interessato o in subordine d'ufficio nell'ambito del procedimento sanzionatorio;

- c) i gonfaloni e gli striscioni potranno essere installati soltanto per la promozione pubblicitaria di manifestazioni o spettacoli svolti dal Comune o altri enti pubblici ovvero dagli stessi patrocinati, con esclusione della promozione di iniziative commerciali.
- 3. In occasione di spettacoli viaggianti (luna-park e circhi equestri) o di richieste di collocazione di cartelli reclamizzanti attività, convegni, congressi o iniziative commerciali a carattere pubblico, fermo restando la necessità del titolo autorizzativo, ove previsto, potranno essere collocati gonfaloni, stendardi, bandiere, striscioni e locandine con le prescrizioni di seguito indicate:
- a) l'esposizione dei mezzi pubblicitari è limitata al periodo di svolgimento dello spettacolo viaggiante o dell'iniziativa commerciale, oltreché alla settimana precedente ed alle ventiquattrore successive e, comunque, per un periodo complessivo non superiore a venti giorni. Decorso il termine su detto i mezzi devono essere rimossi a cura del soggetto interessato o in subordine d'ufficio nell'ambito del procedimento sanzionatorio;
- b) il numero massimo di gonfaloni, stendardi, bandiere e locandine installabili nel territorio comunale è pari a trenta per ogni iniziativa;
- c) il numero massimo degli striscioni installabili nel territorio comunale è pari a tre per ciascuna iniziativa e gli stessi potranno avere dimensioni massime pari a mq sei, per un periodo massimo di 15 giorni;
- 4. Fermo restando quanto stabilito nel comma 2, eventuali deroghe ai limiti stabiliti dal comma 3, del presente articolo, potranno essere autorizzate dal competente ufficio, previo conforme e necessario atto di indirizzo dell'Amministrazione Comunale, in casi particolari e per motivate ragioni attinenti al valore di pubblico interesse del messaggio reclamizzato e valutata l'importanza del messaggio stesso per lo sviluppo della comunità locale. I procedimenti relativi alle installazioni di cui al presente articolo sono a cura dell'ufficio competente.
- 5. L'esposizione delle locandine è soggetta alle seguenti prescrizioni e limitazioni:
- a) se si espongono locandine con affissione in locali o luoghi pubblici occorre distinguere due ipotesi:
- per le locandine di superficie inferiore a 300 cmq non è necessario il pagamento di alcuna imposta né la richiesta di alcuna autorizzazione;
- per le locandine di superficie superiore a 300 cmq è necessario pagare l'imposta. In tal caso le stesse verranno timbrate dal comune o dal concessionario con l'indicazione della scadenza e potranno essere affisse direttamente dal richiedente.
- 6. E' fatto divieto, in ogni caso, di apporre volantini sui veicoli.

Art. 27 Mezzi pubblicitari sui cantieri edili

- 1. Si intendono mezzi pubblicitari sui cantieri edili quelli definiti all'art. 8, comma 1, punto 17, del regolamento.
- 2. Per le finalità cui sono destinati, tali elementi si distinguono nelle tipologie Artistica, Pubblicitaria e Mista.
- Per tipologia artistica si intende il mezzo, di qualunque formato e dimensione, riproducente esclusivamente immagini riferite alle decorazioni delle facciate, a riprese fotografiche, a riproduzioni di opere d'arte;
- Per tipologia pubblicitaria si intende il mezzo, riproducente messaggi pubblicitari a mezzo scritte e/o immagini;
- Per tipologia mista si intende il mezzo che riproduce, in modo variamente combinato, tipologia artistica con messaggi pubblicitari.
- 3. La collocazione delle suddette tipologie è consentita esclusivamente in occasione dello svolgimento di lavori edilizi ed è soggetta alle seguenti condizioni e limitazioni.
- Le domande devono essere accompagnate da un bozzetto riproducente (in adeguata scala) le immagini previste;
- l'impatto scenico riprodotto deve risultare compatibile con le caratteristiche dell'edificio e l'assetto urbano del contesto di riferimento, e ciò, particolarmente, in prossimità di luoghi con rilevanti pregi di carattere architettonico e/o naturalistico;
- i messaggi pubblicitari devono altresì risultare compatibili in termini di "competizione commerciale" con le attività presenti sull'edificio e nelle aree adiacenti;
- per la tipologia mista la superficie destinata a messaggi pubblicitari, opportunamente confinata, non deve eccedere il 20% del totale della superficie autorizzata.
- 4. Le dimensioni dei mezzi pubblicitari sui cantieri edili possono estendersi alla intera superficie del ponteggio.
- 5. Qualora il periodo di installazione dei ponteggi ecceda la durata dei lavori a cui i medesimi sono preposti, per il periodo eccedente è consentita la collocazione di mezzi ad esclusivo contenuto artistico.
- 6. Il pagamento dell'imposta è riferito e limitato alle superfici riproducenti i messaggi pubblicitari.
- 7. L'installazione è consentita su tutto il territorio comunale nel rispetto di quanto previsto dal precedente art. 3, e dovrà avvenire in aderenza a pareti di edifici, strutture in elevazione e solai. Essi potranno avere impianto di illuminazione solo indiretto e dovranno essere realizzati con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici, nel rispetto delle seguenti condizioni:
- superficie non superiore a quella del ponteggio;
- supporti su pali o su strutture edificate;
- altezza dal suolo non inferiore a 2,50 mt;
- profondità non superiore a 40 cm

8. Ogni impianto dovrà essere dotato di targhetta o cimasa riportante la denominazione della proprietà del manufatto e gli estremi dell'autorizzazione (numero e data), nonché di QRCODE rilasciato dall'Ente.

Art. 28 Pubblicità su impianti di arredo urbano di servizio

Pensiline di attesa dei mezzi pubblici

- 1. E' consentita su tutto il territorio comunale su suolo pubblico, nel rispetto di quanto previsto dal precedente art. 3, l'installazione di pensiline quali strutture di arredo urbano per la copertura delle aree di attesa dei mezzi pubblici, rigidamente vincolate al suolo e completate da spazi finalizzati alla diffusione di messaggi istituzionali, pubblicitari o propagandistici, sia direttamente sia con sovrapposizione di altri elementi.
- 2. Nel centro abitato e centro pianificato l'installazione dovrà in ogni caso garantire la corretta circolazione veicolare ed il corretto flusso pedonale .
- 3. Fuori dal centro abitato è consentita l'installazione a norma del C.d.S.
- 4. L'amministrazione Comunale potrà affidare, anche in esclusiva, su tutto il territorio comunale, con convenzione novennale l'installazione di pensiline di attesa dei mezzi pubblici su suolo pubblico, comprensive di spazi pubblicitari. Per tale servizio reso alla città, gli spazi pubblicitari collocati sulle stesse, saranno esenti dal pagamento dell'imposta, nel rispetto di quanto previsto nella convenzione.

Ogni pensilina dovrà essere dotata di targhetta o cimasa riportante la denominazione della proprietà del manufatto e gli estremi dell'autorizzazione (numero e data), nonché di QRCODE rilasciato dall'Ente.

Paline di informazione per trasporti pubblici o altri servizi

- 1. E' consentita su tutto il territorio comunale l'installazione di paline di informazione per trasporti pubblici quali strutture di arredo urbano per la segnalazione dei transiti dei mezzi pubblici, rigidamente vincolate al suolo, nel rispetto di quanto previsto dal precedente art. 3 e completate singolarmente da un unico spazio finalizzato alla diffusione dei messaggi istituzionali, pubblicitari o propagandistici.
- 2. Nel centro abitato e centro pianificato ne è consentita l'installazione a condizione che:
- a) vengano installate garantendo in ogni caso una distanza minima dal limite della pavimentazione stradale (zanella e banchina escluse) di mt 1;

- b) non potrà essere inserita la pubblicità sul lato destinato a supportare le informazioni relative ai mezzi pubblici.
- 3. Fuori dal centro abitato è consentita l'installazione a norma del C.d.S.
- 4. L'amministrazione Comunale potrà affidare, anche in esclusiva su tutto il territorio comunale, con convenzione novennale l'installazione di paline di informazione per trasporti pubblici o altri servizi su suolo pubblico, comprensive di spazi pubblicitari. Per tale servizio reso alla città, gli spazi pubblicitari collocati sulle stesse, saranno esenti dal pagamento dell'imposta, nel rispetto di quanto previsto nella convenzione.
- 5. Ogni impianto dovrà essere dotato di targhetta o cimasa riportante la denominazione della proprietà del manufatto e gli estremi dell'autorizzazione (numero e data), nonché di QRCODE rilasciato dall'Ente.

Orologi

- 1. E' consentita su tutto il territorio comunale l'installazione su suolo pubblico di orologi, quali strutture di arredo urbano, finalizzate alla fornitura di servizi pubblici, rigidamente vincolate al suolo con idonei ancoraggi, nel rispetto di quanto previsto dal precedente art. 3 e completate da uno spazio mono o bifacciale finalizzato alla diffusione di messaggi istituzionali, pubblicitari o propagandistici, eventualmente completate da impianto di illuminazione diretto, garantendo in ogni caso una distanza minima dal limite della pavimentazione stradale (zanella e banchina escluse) di mt 2.
- 2. L'Amministrazione Comunale potrà affidare, anche in esclusiva, con convenzione novennale l'installazione di orologi su suolo pubblico comprensivi di spazi pubblicitari. Per tale servizio reso alla città, gli spazi pubblicitari collocati sugli stessi saranno esenti dal pagamento dell'imposta, nel rispetto di quanto indicato nella convenzione.
- 3. Ogni impianto dovrà essere dotato di targhetta o cimasa riportante la denominazione della proprietà del manufatto e gli estremi dell'autorizzazione (numero e data), nonché di QRCODE rilasciato dall'Ente.

Quadri informativi – mupi

- 1. E' consentita su tutto il territorio comunale, nel rispetto di quanto previsto dal precedente art. 3, l'installazione di quadri informativi mupi, quali elementi di arredo urbano finalizzati alla fornitura di servizi, assimilabili ai cartelli per caratteristiche strutturali e formali, idonei all'esposizione di messaggi pubblicitari, eventualmente luminosi o illuminati. Sono caratterizzati da un lato esclusivamente destinato a supportare cartografie, piante ed indicazioni utili legate alla fruizione dei servizi offerti sul territorio, garantendo in ogni caso una distanza minima dal limite della pavimentazione stradale (zanella e banchina escluse) di mt 2.
- 3. Fuori del centro abitato è consentita l'installazione a norma del C.d.S.

- 4. L'amministrazione Comunale potrà affidare, anche in esclusiva, su tutto il territorio comunale con convenzione novennale, l'installazione di quadri informativi su suolo pubblico, comprensivi di spazi pubblicitari. Per tale servizio reso alla città, gli spazi pubblicitari collocati sugli stessi saranno esenti dal pagamento dell'imposta, nel rispetto di quanto indicato nella convenzione.
- 5. Ogni impianto dovrà essere dotato di targhetta o cimasa riportante la denominazione della proprietà del manufatto e gli estremi dell'autorizzazione (numero e data), nonché di QRCODE rilasciato dall'Ente.

Transenne parapedonali

- 1. E' consentita nel centro abitato e centro pianificato l'installazione di transenne parapedonali nelle intersezioni stradali, quali elementi di arredo urbano finalizzati alla delimitazione e protezione di marciapiedi e spazi ad uso pedonale, assimilabili a cartelli di piccole dimensioni, rigidamente vincolati al suolo e completati da pannelli centrali mono o bifacciali finalizzati alla diffusione di messaggi istituzionali, pubblicitari o propagandistici garantendo in ogni caso una distanza minima dal limite della pavimentazione stradale (zanella e banchina escluse) di cm 50 e che tra un impianto e l'altro venga lasciato lo spazio di cm 20;
- 2. L'amministrazione Comunale potrà affidare, con convenzione novennale l'installazione di transenne parapedonali su suolo pubblico, comprensive di spazi pubblicitari. Per tale servizio reso alla città, gli spazi pubblicitari collocati sulle stesse, saranno esenti dal pagamento dell'imposta, nel rispetto di quanto indicato nella convenzione.
- 4. Ogni impianto dovrà essere dotato di targhetta o cimasa riportante la denominazione della proprietà del manufatto e gli estremi dell'autorizzazione (numero e data), nonché di QRCODE rilasciato dall'Ente.

Cestini porta rifiuti

- 1. E' consentita su tutto il territorio comunale l'installazione su suolo pubblico di cestini porta rifiuti, quali elementi di arredo urbano finalizzati alla fornitura di servizi di raccolta di piccoli rifiuti urbani, rigidamente vincolati al suolo e completati da uno spazio finalizzato alla diffusione di messaggi istituzionali, pubblicitari o propagandistici garantendo una distanza di almeno di mt 1 dal limite della pavimentazione stradale (zanella e banchina escluse).
- 2. Ogni impianto dovrà essere dotato di targhetta o cimasa riportante la denominazione della proprietà del manufatto e gli estremi dell'autorizzazione (numero e data), nonché di QRCODE rilasciato dall'Ente.

Panchine

- 1. E' consentita su tutto il territorio comunale l'installazione di panchine in metallo, legno, marmo etc., quali elementi di arredo urbano finalizzati alla fornitura di servizi, rigidamente vincolate al suolo e completate da un unico spazio mono facciale finalizzato alla diffusione di messaggi istituzionali, pubblicitari o propagandistici garantendo una distanza di almeno mt. 2 dal limite della pavimentazione stradale (zanella e banchina escluse).
- 2. Ogni impianto dovrà essere dotato di targhetta o cimasa riportante la denominazione del manufatto e gli estremi dell'autorizzazione (numero e data), nonché di QRCODE rilasciato dall'Ente.

Art. 29 Targhe pubblicitarie in aree concesse in adozione

1. È consentita nei punti verde, aiuole spartitraffico e rotatorie concessi in adozione, previa convenzione con il Comune, che ne stabilisce le condizioni, l'installazione di targhe pubblicitarie, mono e bifacciali, non rientranti nelle tipologie elencate negli articoli precedenti, nel rispetto delle disposizioni di cui al precedente art. 3.